



Isonne
Mezzovico-Vira
Monteceneri

REGOLAMENTO

ISTITUTO SCOLASTICO
UNICO ALTO VEDEGGIO

ISUAV

Indice

Regolamento dell'istituto scolastico unico Alto Vedeggio

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

CAPITOLO 1: GENERALITÀ

Sezione A: istituto, comprensori

- Art 1. Denominazione dell'istituto
- Art 2. Composizione dell'istituto
- Art 3. Finalità dell'istituto
- Art 4. Definizione del comprensorio
- Art 5. Finalità del comprensorio
- Art 6. Autonomia del comprensorio

Sezione B: regolamento

- Art 7. Definizione
- Art 8. Applicazione

CAPITOLO 2: COMPONENTI DELLA SCUOLA

- Art 9. Definizione
- Art 10. Allievi
- Art 11. Docenti
- Art 12. Operatori educativi
- Art 13. Personale dei servizi
- Art 14. Genitori

CAPITOLO 3: ORGANI DELL'ISTITUTO

(LS art. 25; L SI-SE, da art. 50 ad art. 54)

Sezione A: organi di conduzione e di rappresentanza

- Art 15. Conduzione e rappresentanza

Organi di conduzione

a) La direzione dell'istituto

- Art 16. a. Composizione
- Art 17. b. Direttore
- Art 18. c. Collaboratore di direzione

b) Consiglio di direzione

- Art 19. a. Composizione
- Art 20. b. Nomina
- Art 21. c. Candidatura
- Art 22. d. Elezione
- Art 23. e. Dimissioni
- Art 24. f. Impegno per i membri
- Art 25. g. Compiti
- Art 26. h. Verbali

c) Collegio d'istituto

- Art 27. a. Definizione e composizione
- Art 28. b. Convocazione e conduzione
- Art 29. c. Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione
- Art 30. d. Compiti
- Art 31. e. Quorum, delibere e nomine
- Art 32. f. Verbale

d) Collegio di comprensorio

- Art 33. a. Definizione e composizione
- Art 34. b. Convocazione e conduzione
- Art 35. c. Obbligatorietà della partecipazione
- Art 36. d. Compiti
- Art 37. e. Quorum, delibere e nomine
- Art 38. f. Verbale
- Art 39. g. Presidente del collegio di comprensorio

Organi di rappresentanza

a) Assemblea dei genitori

- Art 40. a. Definizione e composizione
- Art 41. b. Istituzione
- Art 42. c. Finalità
- Art 43. d. Compiti
- Art 44. e. Finanziamento e strutture

b) Comitato dell'assemblea dei genitori

- Art 45. a. Definizione e finalità
- Art 46. b. Compiti

Sezione B: Organi cantonali e comunali/consortili di promovimento, coordinamento e vigilanza

- Art 47. Promovimento, coordinamento e vigilanza cantonali
- Art 48. Promovimento, coordinamento e vigilanza consortili
- Art 49. Finalità degli organi consortili

TITOLO II: FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

CAPITOLO 1: NORME PER I DOCENTI

Sezione A: in generale

- Art 50.** Incontro d'inizio anno scolastico e presa di contatto
- Art 51.** Colloqui, riunioni, valutazioni scritte
- Art 52.** Visibilità della vita scolastica
- Art 53.** Albo docenti
- Art 54.** Acquisto materiale
- Art 55.** Materiale didattico, arredamento e lavori di manutenzione
- Art 56.** Uso del materiale
- Art 57.** Assenze
- Art 58.** Supplenze
- Art 59.** Presenze, vacanze e congedi
- Art 60.** Responsabilità verso gli allievi
- Art 61.** Sede di lavoro
- Art 62.** Sezione e classe
- Art 63.** Onere di servizio
- Art 64.** Diritti

Doveri

- Art 65.** a. In generale
- Art 66.** b. Aggiornamento e formazione
- Art 67.** c. Verso gli allievi
- Art 68.** d. Verso i colleghi
- Art 69.** e. Verso l'Istituto
- Art 70.** f. Verso i genitori

Sezione B: Scuole fuori sede

- Art 71.** Finalità
- Art 72.** Generalità
- Art 73.** Compiti dei docenti titolari
- Art 74.** Compiti del monitore di sport
- Art 75.** Su iniziativa del docente titolare

Sezione C: Uscite di studio

- Art 76.** Finalità

CAPITOLO 2: NORME PER GLI ALLIEVI

(LS, da art. 56 ad art. 58)

Sezione A: diritti e doveri

Diritti

- Art 77.** a. Ambiente educativo
Art 78. b. Ricreazione e uscite in giardino
Art 79. c. Comunicazioni
Art 80. d. Albo

Doveri

- Art 81.** a. Comportamento
Art 82. b. Frequenza
Art 83. c. Impegno
Art 84. d. Arrivo e partenza
Art 85. e. Spostamenti
Art 86. f. Ricreazioni e uscite in giardino
Art 87. g. Tragitto casa-scuola
Art 88. h. Spuntini
Art 89. i. Attività e oggetti inopportuni e pericolosi
Art 90. j. Responsabilità per i danni
Art 91. k. Materiale scolastico personale
Art 92. l. Telefono cellulare e apparecchi elettronici
Art 93. m. Danni o furti

Sezione B: Norme varie

- Art 92.** Iscrizioni scolastiche
Art 93. Assegnazione alle varie sedi
Art 94. Formazione delle sezioni
Art 95. Inserimento di nuovi allievi alla SI e alla SE

CAPITOLO 3: NORME PER I GENITORI

- Art 96.** Diritti
Art 97. Doveri

CAPITOLO 4: ALTRE NORME

- Art 98.** Orario scolastico
Art 99. Norme assicurative
Art 100. Farmacie
Art 101. Divieto di fumare
Art 102. Attività sportive

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

Art 103. Procedura d'approvazione del regolamento

Art 104. Abrogazione di altri regolamenti

Art 105. Regolamento d'istituto e altre leggi e regolamenti

Art 106. Entrata in vigore

Nell'intero documento ciascuna figura professionale al maschile ha sottinteso la forma femminile.

Elenco delle sigle

EAP	Docenti di educazione alle arti plastiche
CDir	Consiglio di direzione
DA	Docenti di appoggio
DoLII	Docenti di lingua italiana e integrazione
DT	Docente titolare
EF	Docenti di educazione fisica
EM	Docenti di educazione musicale
ER	Insegnanti di educazione religiosa
ISUAV	Istituto scolastico unico Alto Veduggio
L SI-SE	Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
LS	Legge della scuola
OE	Operatori educativi
OPI	Operatore pedagogico per l'integrazione
RA LS	Regolamento della legge della scuola
ROD	Regolamento organico dei dipendenti del consorzio
SE	Scuola elementare
SI	Scuola dell'infanzia
SSP	Servizio di sostegno pedagogico
LORD	Legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti
MS	Materie speciali: docenti EF, EM, ER, AP
CISCo	Collegio degli ispettori scolastici
RA Sco	Regolamento delle scuole comunali
SeSCo	Sezione scuole comunali
PAI	Progetto di accoglienza individualizzato

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

CAPITOLO 1: GENERALITÀ

Sezione A: Istituto, comprensori

Denominazione dell'istituto	Art. 1 È costituito l'istituto scolastico unico Alto Vedeggio (in seguito istituto o ISUAV), comprendente la scuola dell'infanzia (in seguito SI) e la scuola elementare (in seguito SE).
Composizione dell'istituto	Art. 2 L'istituto è formato dalle SI e dalle SE dei comuni di Isole, Mezzovico-Vira e Monteceneri, consorziati nel consorzio per l'istituto scolastico unico Alto Vedeggio che è retto dallo specifico statuto.
Finalità dell'istituto	Art. 3 L'istituto, unità scolastica autonoma, si propone di operare, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione, per il conseguimento delle finalità indicate dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 (in seguito LS), art. 2 e 24 cpv. 1 e dalla legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (in seguito L SI-SE), art. 1.
Definizione del comprensorio	Art. 4 Il comprensorio riunisce le SI e le SE di uno o più comuni secondo un criterio territoriale e/o di organico.
Finalità del comprensorio	Art. 5 ¹ Il comprensorio è l'unità funzionale prioritaria atta a perseguire gli obiettivi dell'istituto. I docenti, gli operatori educativi (in seguito OE), gli allievi, i genitori e/o chi ne fa le veci (in seguito genitori) e il personale dei servizi del comprensorio agiscono con uno spirito di autonomia, collaborazione, condivisione e comunicazione ed in linea con i principi educativi e pedagogici dell'istituto. ² I docenti SI-SE favoriscono la realizzazione di progetti educativi, pedagogico-didattici e culturali che coinvolgono gli allievi, gli OE (Art. 12 del presente regolamento) ed eventualmente i genitori e altri agenti educativi. ³ Il comprensorio beneficia di una parte del credito annuale destinato all'istituto. La chiave di riparto è stabilita dalla direzione con il consiglio di direzione (in seguito CDir).
Autonomia del comprensorio	Art. 6 ¹ Il comprensorio, nel rispetto degli art. 3 e 5 del presente Regolamento, è autonomo per quanto concerne i progetti e gli aspetti educativi, pedagogico didattici e culturali. Per l'attuazione di questi progetti beneficia di una parte del credito annuale destinato all'istituto la cui chiave di riparto è stabilita dalla direzione con il CDir.

² Il comprensorio è pure autonomo per quanto attiene alla sua organizzazione interna nel rispetto della LS, della LORD, del regolamento organico dei dipendenti del consorzio (in seguito ROD), degli statuti ISUAV, delle disposizioni emanate dalla direzione dell'istituto e delle norme del presente regolamento.

Sezione B: Regolamento

(LS, art. 24 cpv. 7 e art. 37 cpv. 2; Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, in seguito RA LS, art. 72)

Definizione	Art. 7 Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto e le attività delle sue diverse componenti affinché siano conseguite le proprie finalità.
Applicazione	Art. 8 Il regolamento, elaborato secondo le norme legislative e di regolamentazione in vigore, si applica alla comunità scolastica dell'istituto.

CAPITOLO 2: COMPONENTI DELLA SCUOLA

(LS, art. 3)

Definizione	Art. 9 Le componenti della scuola sono gli allievi SI e SE, i docenti, i genitori, gli OE e il personale dei servizi (vedi art. 13 del presente regolamento).
Allievi	Art. 10 Sono considerati allievi tutti i bambini e le bambine che risultano regolarmente iscritti all'ISUAV nel rispetto delle condizioni stabilite dalla LS e dalla L SI-SE (art. 18 cpv. 1).
Docenti	Art. 11 1 Il docente è la persona incaricata, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera (LS art. 45, cpv. 1). 2 Il corpo docenti è costituito da docenti titolari (in seguito DT), docenti di educazione alle arti plastiche (in seguito EAP), docenti di educazione fisica (in seguito EF), docenti di educazione musicale (in seguito EM), docenti ed operatori del servizio di sostegno pedagogico (in seguito SSP), docenti d'appoggio (in seguito DA), operatori pedagogici per l'integrazione (in seguito OPI), docenti di lingua italiana e integrazione (in seguito DoLII), supplenti, e docenti casi difficili.

Operatori educativi	Art. 12 Gli OE sono il direttore, i membri della Direzione, gli incaricati all'insegnamento dell'educazione religiosa (in seguito ER), i responsabili di profilassi dentaria, gli addetti all'educazione stradale.
Personale dei servizi	Art. 13 Il personale dei servizi comprende il personale amministrativo, gli addetti alla refezione, alla pulizia, alla manutenzione e ai trasporti.
Genitori	Art. 14 I genitori sono la componente insostituibile dell'azione educativa, e sono i primi tutori della personalità, dei doveri, dei diritti e della libertà dell'allievo.

CAPITOLO 3: ORGANI DELL'ISTITUTO

(LS art. 25; L SI-SE, da art. 50 ad art. 54)

Sezione A: Organi di conduzione e di rappresentanza

Conduzione e rappresentanza	Art. 15 ¹ Gli organi di conduzione sono: a) la direzione dell'istituto; b) il consiglio di direzione; c) il collegio d'istituto; d) il collegio di comprensorio. ² Gli organi di rappresentanza sono: a) le assemblee dei genitori b) il comitato dell'assemblea dei genitori
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organi di conduzione

a) La direzione dell'istituto

a. Composizione

Art. 16

La direzione dell'istituto è affidata al direttore dell'istituto coadiuvato da un collaboratore di Direzione.

b. direttore

Art. 17

¹ Il direttore dell'Istituto, nominato dalla Delegazione Consortile, opera a tempo pieno (LS art. 30 cpv. 1 e 2; RA LS art. 37 e 38).

² Il direttore dell'istituto è il referente nei confronti della delegazione scolastica e dell'autorità scolastica cantonale, e sovrintende ai compiti definiti dalla LS, art. 31 e dal RA LS, da art. 34 a 36.

c. Collaboratore di direzione

Art. 18

Il collaboratore di direzione, nominato dalla delegazione scolastica che ne determina l'onere di lavoro, ha il compito di lavorare in collaborazione con il direttore.

b) **Consiglio di direzione**

- Art. 19**
- a. **Composizione** Il consiglio di direzione è formato dal direttore che lo presiede, dal collaboratore di direzione e da almeno tre docenti. Esso opera in analogia alle disposizioni previste dalla LS, art. 34 e dal RA LS, art. 43.
- Art. 20**
- b. **Nomina** ¹ I tre docenti sono nominati dal collegio d'istituto. Di regola sono rappresentati entrambi i settori SI, SE e ciascun comprensorio (RA LS, art. 43 b).
² I candidati devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nell'Istituto; devono avere cumulato minimo tre anni d'insegnamento, dei quali almeno uno all'interno di ISUAV (RA LS, art. 43 c).
- Art. 21**
- c. **Candidatura** ¹ Ogni biennio, nel mese di maggio, la direzione pubblica l'elenco dei docenti eleggibili.
Entro 15 giorni i docenti interessati portano la loro candidatura secondo le modalità emanate dalla direzione.
² Se il numero delle candidature corrisponde al numero dei membri da eleggere, l'elezione avviene in forma tacita. Nel caso in cui un settore non fosse rappresentato o avesse più di una candidatura, è data facoltà al collegio d'istituto di definire le modalità di elezione.
- Art. 22**
- d. **Elezione** ¹ L'elezione avviene a maggioranza semplice. In caso di parità si procede a una votazione di ballottaggio.
² Un docente può cumulare, di regola, al massimo due bienni consecutivi affinché ci sia un ricambio continuo.
- Art. 23**
- e. **Dimissioni** Le dimissioni, per motivi validi, devono essere avanzate per iscritto alla direzione che deciderà circa l'accettazione.
- Art. 24**
- f. **Impegno per i membri** Per le riunioni del consiglio di direzione i docenti designati beneficiano di uno sgravio orario di mezza giornata settimanale durante l'anno scolastico (art. 45 RA LS). Il loro impegno comincia due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e termina due settimane oltre la fine.
- Art. 25**
- g. **Compiti** I compiti del consiglio di direzione sono precisati dalla LS, art. 35 a, b, c, d, f). Inoltre, esso si occupa di valutare il rapporto beneficio/costi dei progetti pedagogico-didattici come pure di mantenere i rapporti con i genitori e i relativi organi, i docenti, gli OE e il personale dei servizi.

- Art. 26**
- h. **Verbali** Ogni membro del consiglio di direzione, a turno, redige un verbale di ogni seduta che viene trasmesso ad ogni docente omettendo gli aspetti discrezionali legati alle persone.
- c) **Collegio d'istituto**
- Art. 27**
- a. **Definizione e composizione** ¹ Il Collegio d'istituto è la riunione plenaria di tutti i docenti titolari nominati o incaricati; docenti di materie speciali la cui sede di riferimento è ISUAV; docenti d'appoggio e supplenti incaricati o ricorrenti secondo le modalità stabilite dalla direzione; docenti del SSP e i seguenti OE, aventi diritto di voto: direttore e collaboratore di direzione.
² Gli OE senza diritto di voto, operanti nelle sedi dell'istituto, possono presenziarvi in qualità di uditori.
(LS, art. 36)
- Art. 28**
- b. **Convocazione e Conduzione** ¹ Il collegio d'istituto è presieduto da un presidente e da un vice-presidente, nominati nella seduta di chiusura dell'anno scolastico e restano in carica per un anno. Possono essere rieletti per un massimo di due anni.
² Esso è convocato dal direttore in collaborazione con il presidente, almeno tre volte all'anno; in seduta straordinaria su richiesta di un collegio di comprensorio o di almeno un quinto dei membri di quello di istituto.
³ La convocazione deve pervenire, con almeno 10 giorni di preavviso, salvo in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e, se non già inviato, dal verbale della seduta precedente (RA LS, art. 29 e 49).
- Art. 29**
- c. **Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione** ¹ La partecipazione al Collegio d'istituto è obbligatoria. In caso di assenza il docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta al direttore dell'istituto con copia al presidente.
² Ripetute assenze non giustificate saranno segnalate alla delegazione consortile (legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, in seguito LORD, da art. 32 ad art. 40).
- Art. 30**
- d. **Compiti** ¹ I compiti del collegio d'istituto sono definiti dalla LS, art. 37.
² Il collegio d'istituto propone incontri formativi volti a dare un'impronta pedagogico-didattica comune. Esso può promuovere innovazioni organizzative, programmatiche, metodologiche e di tecniche d'insegnamento.
³ Esso valuta, discute, adotta il Regolamento d'istituto e, all'occorrenza, propone eventuali modifiche.
⁴ Al fine di perseguire gli obiettivi fissati possono essere invitate al collegio persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'istituto.

- e. **Quorum, delibere e nomine**
- Art. 31**
- ¹ Il collegio di istituto può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri: in mancanza del numero legale per la delibera è riconvocato entro due settimane (RA LS, art. 30 e 49).
- ² Gli argomenti in votazione sono sottoposti al collegio dal presidente e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano.
- ³ Tutte le delibere, nonché le nomine, vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio (RA LS art. 49 e 31).

- f. **Verbale**
- Art. 32**
- A turno – secondo l'ordine alfabetico – un membro del collegio ha il compito di redigere l'essenzialità del verbale della seduta e, prima della distribuzione ai docenti, che avverrà al più tardi entro un mese, o comunque entro la convocazione della successiva seduta, lo sottopone alla direzione per la convalida.

d) **Collegio di comprensorio**

- a. **Definizione e composizione**
- Art. 33**
- ¹ Il collegio di comprensorio è la riunione plenaria obbligatoria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti ricorrenti del comprensorio d'appartenenza.
- ² I docenti delle materie speciali (in seguito MS), SSP e gli OE aventi diritto di voto che operano in più comprensori, sono tenuti a partecipare al collegio di comprensorio dove esercitano il monte ore più alto. Essi hanno il diritto di partecipare a quelli degli altri comprensori in cui operano, in qualità di uditori (LS, art. 36).

- b. **Convocazione e conduzione**
- Art. 34**
- ¹ Il collegio di comprensorio è convocato, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno dal presidente rispettivamente, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei membri.
- ² La convocazione deve pervenire con almeno 10 giorni di preavviso, salvo in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e dal verbale della seduta precedente (RA LS, art. 29 e 49).

- c. **Obbligatorietà della partecipazione**
- Art. 35**
- ¹ La partecipazione al collegio di comprensorio è obbligatoria. In caso di assenza il docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta (anche per posta elettronica) al presidente del collegio.
- ² Ripetute assenze non giustificate sono segnalate alla delegazione consortile per il tramite della direzione.

- d. **Compiti**
- Art. 36**
- Al collegio di comprensorio possono essere invitate persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'istituto.
- Il collegio di comprensorio stimola la collaborazione al suo interno e tra le sedi scolastiche, nel rispetto del contesto ambientale. Inoltre:

- a) studia e realizza attività pedagogico-didattiche-culturali (progetti di Comprensorio);
- b) propone attività di interesse generale da presentare al Collegio di Istituto;
- c) sentita la Direzione promuove e mantiene con la Direzione i contatti con l'Assemblea dei genitori del Comprensorio;
- d) propone e discute il credito annuo assegnato al Comprensorio, nel rispetto delle finalità della scuola, dell'istituto e del Comprensorio (art. 3 e 5 del presente regolamento);
- e) designa un presidente ed eventualmente un suo vice;
- f) può organizzare delle commissioni (finanze, cultura, ricreative, altre) con adesione facoltativa;
- g) affronta le dinamiche e/o le problematiche del Comprensorio.

Art. 37

e. Quorum, delibere e nomine

¹ Il Collegio di Comprensorio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri: in mancanza del numero legale per la delibera è riconvocato entro due settimane (RA LS, art. 30 e 49).

² Gli argomenti in votazione sono sottoposti al Collegio di Comprensorio dal presidente e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano.

³ Tutte le delibere, nonché le nomine dei membri, vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti. A richiesta anche solo di un partecipante le nomine vanno effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio (RA LS art. 31 e 49).

Art. 38

f. Verbale

Della seduta del Collegio di Comprensorio viene redatto un verbale che deve essere approvato alla seduta seguente e trasmesso alla Direzione dell'Istituto. Nel caso vi fossero dei contenuti di interesse generale, subordinatamente ad un'approvazione del collegio stesso, l'estratto del verbale va trasmesso anche agli altri Comprensori.

Art. 39

g. Presidente del collegio di Comprensorio

¹ Il docente che intende assumere la carica di presidente deve aver cumulato un minimo di due anni d'insegnamento, dei quali almeno uno all'interno dell'Istituto.

Un docente può cumulare, di regola, al massimo due bienni consecutivi.

² Se vi è un unico candidato la nomina avviene in forma tacita; nel caso si avesse un numero superiore di candidati, ha luogo una votazione.

³ Le dimissioni devono essere avanzate per iscritto al Collegio di Comprensorio.

⁴ Il delegato ha il compito di:

- a) rappresentare il Comprensorio nei rapporti con il Consiglio di direzione e l'Assemblea dei genitori;
- b) convocare e gestire le riunioni del Collegio di Comprensorio;
- c) assicurarsi che venga redatto un verbale da esporre all'albo o da inviare tramite mail al plenum, da approvare nella riunione successiva e di inviarne copia alla Direzione dell'Istituto. Nel caso vi fossero dei

contenuti di interesse generale, subordinatamente ad un'approvazione del collegio medesimo, egli deve provvedere a trasmettere un estratto dello stesso agli altri comprensori.

Organi di rappresentanza

a) Assemblea dei genitori (LS, art. 41 e 42; RA LS, art. 63 e 64)

Art. 40

- a. **Definizione e composizione** L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi SI e SE appartenenti al comprensorio.

Art. 41

- b. **Istituzione** ¹ L'assemblea è istituita di regola in ogni comprensorio.
La decisione di renderla operativa spetta ai membri.
² L'assemblea costituisce al proprio interno un comitato.

Art. 42

- c. **Finalità** Le assemblee partecipano alla vita dell'istituto, secondo le norme di legge vigenti, al fine di perseguire le finalità indicate dalla LS, art. 2.

Art. 43

- d. **Compiti** L'assemblea dei genitori:
- a) approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
 - b) favorisce i rapporti tra genitori e scuola, al fine di armonizzare le relazioni tra le varie componenti del comprensorio/istituto;
 - c) promuove iniziative per meglio conoscere la realtà del comprensorio/istituto;
 - d) sottopone le proprie richieste con adeguato anticipo all'attenzione del presidente del comprensorio e della direzione dell'istituto, tramite il comitato;
 - e) ha facoltà d'istituire il consiglio dei genitori che riunisce i rappresentanti di ogni sezione o classe;
 - f) può sviluppare delle collaborazioni con le altre assemblee dell'istituto.

Art. 44

- e. **Finanziamento e strutture** ¹ L'espletamento dei compiti amministrativi (stampa del materiale informativo) può essere finanziata mediante i mezzi dell'istituto, previa autorizzazione della direzione dell'istituto.
² In ogni sede sono messi a disposizione dell'assemblea un albo per i comunicati e, se possibile, gli spazi per le riunioni e le attività ritenute pertinenti dalla direzione dell'istituto, previa l'approvazione dei Municipi.

b) Comitato dell'assemblea dei genitori

Art. 45

- a. **Definizione e finalità** Il comitato dell'assemblea dei genitori è l'organo esecutivo dell'assemblea dei genitori e la rappresentanza verso i terzi.

- Art. 46**
- b. **Compiti**
- Il Comitato dei genitori ha il compito di:
- a) convocare l'assemblea;
 - b) formulare le proposte da sottoporre all'assemblea;
 - c) attuare le decisioni prese dall'assemblea;
 - d) rendere conto all'assemblea dell'attività svolta;
 - e) assistere quei genitori che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro diritti come dalla LS, art. 55;
 - f) gestire il proprio albo e assicurare che i contenuti siano in linea con i principi educativi dell'istituto.

Sezione B: Organi cantonali e comunali/consortili di promovimento, coordinamento e vigilanza

- Art. 47**
- Promovimento, coordinamento e vigilanza cantonali**
- Gli organi cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono:
- a) l'ispettore di circondario e il rispettivo collegio degli ispettori scolastici (in seguito CISCo);
 - b) il capogruppo del SSP.

- Art. 48**
- Promovimento, coordinamento e vigilanza consortili**
- Gli organi comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono:
- a) la delegazione scolastica consortile;
 - b) il consiglio consortile;
 - c) la commissione scolastica (se istituita);
 - d) la direzione dell'istituto.

- Art. 49**
- Finalità degli organi consortili**
- Gli organi consortili, in collaborazione con gli organi cantonali preposti, esercitano il promovimento, il coordinamento e la vigilanza nel rispetto delle norme previste dalla LORD, dalla LS, dal RA LS, dal regolamento delle scuole comunali (in seguito RA Sco), dagli statuti del consorzio scolastico unico Alto Vedeggio, dal regolamento organico dei dipendenti dell'ISUAV (in seguito ROD) e da ogni altra disposizione applicativa.

TITOLO II: FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

CAPITOLO 1: NORME PER I DOCENTI

Sezione A: In generale

- Art. 50**
- Incontro d'inizio anno scolastico e presa di contatto**
- ¹ Ogni DT organizza un incontro con tutti i genitori entro la fine di ottobre e comunica preventivamente la data alla direzione dell'istituto.
- ² Durante questo incontro il docente è tenuto ad esporre i propri obiettivi cognitivi ed educativi, il programma, gli spazi e l'organizzazione del lavoro in ossequio alle disposizioni del CISCo.

³ L'incontro deve avvenire fuori dall'orario scolastico tenendo possibilmente conto delle realtà delle famiglie coinvolte.

All'incontro partecipano, almeno parzialmente, i docenti MS e SSP che operano per la prima volta nella sezione/classe.

⁴ I docenti titolari di una prima elementare sono tenuti ad organizzare una prima presa di contatto con gli allievi e i loro genitori durante la settimana precedente l'inizio della scuola. Per i docenti SI la presa di contatto avviene unicamente con i nuovi allievi e i loro genitori.

Art. 51

Colloqui, riunioni, valutazioni scritte

¹ Durante l'anno scolastico ogni docente è tenuto ad organizzare dei colloqui e delle riunioni con i genitori secondo le necessità.

² La consegna delle valutazioni scritte deve avvenire in ossequio alle disposizioni del CISCo.

³ I docenti titolari organizzano colloqui regolari con i genitori degli allievi seguiti dal SSP in accordo con gli operatori coinvolti.

Art. 52

Visibilità della vita scolastica

Per favorire la visibilità della vita scolastica i docenti SI, SE, MS e SSP hanno la possibilità di organizzare momenti di scuola aperta o di attivare altre modalità comunicative.

Art. 53

Albo docenti

¹ Ogni sede è tenuta ad allestire un albo interno riguardante la vita della sede, del comprensorio e dell'istituto.

² I docenti sono tenuti a consultare la posta elettronica personale.

Art. 54

Acquisto materiale

¹ La direzione dell'istituto stabilisce le modalità di ordinazione, ne cura la distribuzione e definisce i limiti d'acquisto per docente.

² I DT, i docenti MS, SSP e gli OE allestiscono la comanda del materiale necessario per l'anno scolastico successivo entro il termine fissato dalla direzione dell'istituto.

³ Le richieste di materiale sono da presentare tramite l'apposito formulario secondo le modalità definite dalla direzione dell'istituto.

⁴ Ogni docente ha la facoltà di consultare trimestralmente il proprio credito residuo presso la segreteria.

⁵ Per tutti gli acquisti al di fuori dell'ordinazione per l'inizio dell'anno scolastico, va presentata una richiesta corredata di un preventivo sulla quale la direzione esprime la propria decisione.

Art. 55

Materiale didattico, arredamento e lavori di manutenzione

¹ Ogni sede ha a disposizione un deposito di materiale didattico, utilizzabile da tutte le sezioni e da tutte le classi, in quantità adeguate alla realtà della sede.

² Ogni docente può utilizzare le attrezzature di sede ed è tenuto a riconsegnarle in tempi ragionevoli.

³ Ogni comprensorio ha a disposizione mezzi informatici e audiovisivi in numero adeguato alla propria realtà.

⁴ Ogni sede scolastica SE e SI è dotata di una fotocopiatrice a disposizione di tutti gli operatori scolastici.

⁵ Ogni sede è dotata di un numero adeguato di computer, con connessione a internet, a disposizione di tutti i docenti della sede.

⁶ Ogni docente s'impegna affinché il materiale e gli spazi a sua disposizione siano trattati con cura.

⁷ Ogni docente segnala tempestivamente alla direzione dell'istituto eventuali perdite o rotture del materiale didattico e tecnico, affinché venga riparato o sostituito in tempi ragionevoli e informa i colleghi di sede.

⁸ Le richieste per l'acquisto di mobili e arredamenti vari, macchine ed attrezzi, sussidi e giochi didattici vanno presentate secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto.

⁹ Le richieste per i lavori di manutenzione (stabili, attrezzature, mobili e arredamento) vanno presentate secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto.

¹⁰ Il piccolo materiale delle palestre è di uso esclusivo dei docenti del comprensorio, di chi usufruisce dello spazio durante l'orario scolastico; in caso di locazione delle palestre a terzi valgono le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto (RA L SI-SE, art. 99 e art. 100).

Art. 56

Uso del materiale

¹ Tutti gli operatori dell'istituto devono usare il materiale didattico e tecnico con parsimonia, senza sprechi e veicolare questo messaggio ai propri allievi.

² Il materiale tecnico e didattico non può essere utilizzato per fini privati salvo eccezioni concesse dalla direzione.

Art. 57

Assenze

¹ I docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente la direzione dell'istituto per tramite della segreteria e la sede per ogni assenza e per il relativo rientro.

² I docenti sono tenuti a presentare il certificato medico alla direzione dell'istituto secondo le direttive emanate dal Cantone.

Queste disposizioni valgono anche per i docenti impiegati a tempo parziale.

³ I docenti assenti sono suppliti secondo le norme del regolamento sulle supplenze dei docenti, del 13 febbraio 1996.

Art. 58

Supplenze

¹ Il docente è tenuto ad assumere, in modo compatibile con l'orario e le esigenze della propria sezione/classe, supplenze interne non superiori alla mezza giornata.

² La supplenza per i docenti MS, è prevista per le assenze superiori a una settimana.

³ La designazione dei supplenti è di competenza della direzione dell'istituto.

Presenze, vacanze e congedi	<p>Art. 59</p> <p>¹ I docenti sono tenuti a essere reperibili e se richiesto, presenti in sede o altrove due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine, per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento e attività professionali (LORD, art. 44 cpv. 2).</p> <p>² I DT, i docenti MS e SSP sono tenuti a essere presenti nella sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica o dell'ingresso per la SI (RA Sco, art. 38 e 39 cpv. 3).</p> <p>³ Tutti i diritti relativi alle vacanze, a congedi pagati e non pagati sono precisati nella LORD, da art. 44 a 50 e nel ROD.</p> <p>⁴ Per quanto riguarda la formazione promossa dall'istituto, fanno stato le disposizioni emanate dalla direzione dell'istituto.</p>
Responsabilità verso gli allievi	<p>Art. 60</p> <p>¹ Il DT è il primo responsabile della sorveglianza degli allievi durante la ricreazione.</p> <p>Gli altri docenti presenti in sede concorrono a garantire un comportamento corretto degli allievi sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello della convivenza sociale, all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico (RA Sco, art. 39 cpv. 2; LORD art. 22 cpv. 2 e 4; disposizioni CISCo).</p> <p>² Il DT è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti MS. Egli, unitamente al docente MS, valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni. In situazioni particolari, l'assistenza o la partecipazione può essere richiesta dall'ispettore e dal direttore. Il DT che non assiste alle lezioni di MS, rimane nella sede ed è sempre reperibile (disposizioni CISCo).</p> <p>³ Il DT deve occuparsi degli allievi che non frequentano le lezioni di ER in un luogo separato da dove vengono impartite.</p> <p>⁴ Il DT deve occuparsi degli allievi che non seguono le lezioni di MS.</p>
Sede di lavoro	<p>Art. 61</p> <p>¹ Le sedi di lavoro, assegnate dalla direzione dell'istituto o dal capogruppo del SSP, non sono attribuite in forma definitiva e permanente. Nel caso di uno spostamento, la direzione dell'istituto è tenuta a contattare tempestivamente il docente interessato.</p> <p>² Ogni docente ha la facoltà di inoltrare la desiderata in merito alla sede di lavoro, entro la data stabilita dalla direzione dell'istituto.</p> <p>³ Il monte ore dei docenti MS può essere ripartito su più sedi.</p>
Sezione e classe	<p>Art. 62</p> <p>¹ Le classi sono assegnate ai docenti dalla direzione dell'istituto, sentito il consiglio di direzione. Nel caso di un cambiamento della sezione o della classe, la direzione dell'istituto è tenuta a comunicarlo tempestivamente al docente interessato.</p> <p>² Ogni docente SE deve avere l'opportunità di operare con tutte le classi.</p> <p>³ Ogni docente ha la facoltà di inoltrare la desiderata in merito alla classe e alla sezione, entro la data stabilita dalla direzione dell'istituto.</p>

Onere di servizio	<p>Art. 63</p> <p>¹ L'onere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, all'aggiornamento, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola (LORD, art. 78).</p> <p>² L'orario settimanale d'insegnamento dei docenti a tempo pieno corrisponde all'intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici (LORD, art. 79 cpv. 1).</p>
Diritti	<p>Art. 64</p> <p>I docenti hanno il diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla libertà d'insegnamento e all'autonomia didattica nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi (LS, art. 46); b) ad un'assistenza al primo anno d'impiego (RA LS, art. 36 let. b) secondo le modalità definite dalla direzione dell'istituto; c) di ottenere, al momento di un passaggio di sezione e di ordine scolastico (da SI a SE), dal DT e da eventuali altri educatori, informazioni sulla sezione stessa, sugli allievi e sul programma svolto; d) ad un'informazione completa sulla vita dell'istituto, del comprensorio e della sede; e) di visionare i verbali del collegio di comprensorio, d'istituto e del consiglio di direzione fatta eccezione per gli aspetti discrezionali riguardanti le persone; f) di sperimentare, previa richiesta alla direzione dell'istituto, l'utilizzazione di nuovi strumenti e materiali didattici, riservate le competenze dipartimentali (LS art. 13); g) di accedere per motivi professionali alle proprie sedi scolastiche, rispettando le misure di sicurezza; h) di ricercare e attivare nuove modalità di collaborazione con le altre componenti della scuola e della società; i) di richiedere la collaborazione di persone qualificate e/o competenti esterne all'istituto, previa autorizzazione della direzione dell'istituto ed eventualmente dell'ispettorato, limitatamente ai mezzi finanziari a disposizione e previa valutazione dei costi/benefici; j) di proporre iniziative culturali riferite al mondo degli allievi, dei docenti e dei genitori; k) di far capo al credito annuale dell'istituto, secondo le procedure stabilite dal regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici dell'8 luglio 1992; l) a momenti di aggiornamento e formazione facoltativi in orario scolastico e non, secondo le disposizioni che regolano la formazione interna all'istituto; m) di richiedere al Cantone o al consorzio scolastico eventuali sussidi e rimborsi previsti per i corsi di aggiornamento conformemente alle norme vigenti; n) al rispetto da parte degli allievi, dei loro genitori, dei colleghi e delle autorità;

- o) ad essere immediatamente informati qualora giungessero lamentele sul loro operato da parte dei genitori o di altri;
- p) di essere messi a conoscenza delle accuse loro mosse e dei risultati dell'inchiesta, di giustificarsi, farsi assistere, prendere visione dell'incarto, nel caso di un'inchiesta a loro carico, e di chiedere un complemento d'inchiesta (ROD; LORD da art. 36 ad art. 40; LOC, art. 134);
- q) di conoscere le valutazioni dei superiori;
- r) di proporre modifiche al presente regolamento.

Doveri

a. In generale

Art. 65

I docenti hanno il dovere di:

- a) agire in conformità alle leggi (LORD, art. 22 cpv. 1);
- b) svolgere coscienziosamente i compiti loro affidati contribuendo, con spirito d'iniziativa e di collaborazione, al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla comunità scolastica (LORD, art. 22 cpv. 2);
- c) aiutarsi e sostituirsi vicendevolmente nel loro servizio (LORD, art. 22 cpv. 4);
- d) mostrarsi degni della stima e della fiducia richieste dalla loro funzione pubblica e tenere un contegno e un aspetto adeguati ai fini educativi sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata (LORD, art. 23 cpv. 1);
- e) comportarsi con tatto e cortesia, evitando ogni forma di discriminazione, nelle relazioni con gli allievi, i genitori, i superiori e i colleghi (LORD, art. 23 cpv. 2);
- f) non chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio (LORD, art. 28 cpv. 1);
- g) non divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, le loro circostanze o in virtù d'istruzioni speciali (LORD, art. 29);
- h) non asportare documenti d'ufficio né deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che essi conoscono in virtù della loro carica e delle loro funzioni senza il permesso dell'Autorità di nomina (LORD, art. 30);
- i) essere coscienti e sensibili ai continui cambiamenti del mondo e della società;
- j) sostenere l'elaborazione di progetti didattico-educativi;
- k) sostenere il collega in difficoltà nel controllare gli allievi nelle diverse aree scolastiche e intervenire prontamente qualora essi assumessero comportamenti e atteggiamenti trasgressivi o lesivi verso persone e/o cose;
- l) essere disponibili a lavorare in gruppo e a collaborare con i colleghi e le altre persone che intervengono nella scuola;
- m) partecipare o sostenere i progetti educativi-formativi di comprensorio/istituto ritenuti obbligatori dai Collegi;

- Art. 66**
- b. **Aggiornamento e formazione** I docenti hanno il dovere di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dall'Autorità cantonale o dalla direzione dell'istituto ed essere disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale (LORD, art. 22 cpv. 3).

- Art. 67**
- c. **Verso gli allievi** I docenti hanno il dovere di:
- a) rispettare la persona del bambino nella sua integrità fisica, intellettuale, affettiva ed emotiva;
 - b) tutelare l'allievo se la sua integrità fisica, psichica o morale è in pericolo;
 - c) non ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell'allievo; sono in ogni caso vietate le percosse (LORD, art. 25);
 - d) istruire ed educare gli allievi nello spirito delle finalità della scuola (LS, art. 45 cpv. 1) e nel rispetto dei programmi vigenti;
 - e) assicurare, attraverso un'efficace attività culturale e didattica la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturali (LS, art. 45 cpv. 2);
 - f) svolgere la loro attività nel rispetto dei diritti degli allievi tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola (LS, art. 46 cpv. 2);
 - g) favorire lo sviluppo globale armonioso dell'allievo;
 - h) adoperarsi per la socializzazione e l'integrazione degli allievi nella sezione;
 - i) assicurare un buon clima di apprendimento e di lavoro;
 - j) proporre agli allievi attività che abbiano obiettivi precisi e legati alla programmazione.

- Art. 68**
- d. **Verso i colleghi** I docenti hanno il dovere di:
- a) trasmettere le informazioni ritenute importanti per l'accoglienza degli allievi e la conduzione della sezione ai docenti che subentrano;
 - b) trasmettere le informazioni sul programma svolto ai docenti che subentrano;
 - c) mettere ragionevolmente a disposizione dei colleghi le proprie competenze ed esperienze;
 - d) rispettare il lavoro dei colleghi e affrontare/risolvere eventuali divergenze all'interno della scuola;
 - e) sostenere i colleghi in difficoltà e collaborare alla ricerca di soluzioni nei limiti delle proprie possibilità e competenze;
 - f) collaborare anche con le altre figure educative quali il DoLII, gli OE e con i servizi di prevenzione secondo le disposizioni del CISCo e dell'ufficio scuole comunali (in seguito SeSco).

- Art. 69**
- e. **Verso l'istituto** I docenti sono tenuti a:
- a) partecipare alla conduzione dell'istituto (LS, art. 45 cpv. 1);

- b) mettere ragionevolmente a disposizione della comunità scolastica le proprie competenze.

Art. 70

f. Verso i genitori

I docenti sono tenuti a:

- a) collaborare nell'educazione e nella formazione dell'allievo, mantenendo regolari contatti;
- b) aiutarli a capire e condividere i principi educativi dell'istituto;
- c) fornire un'adeguata informazione in caso di una programmazione o di un progetto straordinari.

Sezione B: Scuole fuori sede

(L SI-SE, art. 38 e 39; RA Sco, da art. 60 ad art. 70)

Art. 71

Finalità

La delegazione scolastica, per il tramite della direzione dell'istituto, può organizzare periodi di scuola fuori sede, i quali devono connotarsi come momento educativo e socializzante finalizzato all'arricchimento del programma annuale.

Art. 72

Generalità

¹ La direzione dell'istituto con l'aiuto del consiglio di direzione organizza e assegna i periodi di scuola fuori sede in accordo con i docenti titolari.

² I docenti MS possono partecipare a una settimana di scuola fuori sede previa presentazione di un progetto in collaborazione con il DT. I docenti di educazione fisica (EF), limitatamente alla scuola fuori sede invernale, sono esonerati dalla presentazione di un progetto.

³ I DT sono tenuti a parteciparvi con la propria sezione; in caso di docenti a metà tempo, questi hanno la facoltà di partecipare all'intero periodo.

⁴ I DT sono responsabili degli allievi per tutta la durata della scuola fuori sede.

⁵ Le spese per la scuola fuori sede sono a carico del consorzio scolastico, che può richiedere una partecipazione ai genitori.

Art. 73

Compiti dei docenti titolari

¹ I DT si occupano della preparazione didattica e dell'organizzazione di tutte le attività previste, ad eccezione di quelle sportive; essi sono pure tenuti a comunicare al cuoco eventuali intolleranze alimentari degli allievi o diete particolari cui devono sottoporsi.

² Nel caso di incidenti i docenti titolari sono tenuti a chiamare eventuali soccorsi e ad avvisare immediatamente i detentori dell'autorità parentale e la direzione dell'istituto.

³ I DT possono somministrare medicinali agli allievi previo accordo con i detentori dell'autorità parentale e/o il medico curante e nel rispetto dei progetti d'accoglienza individualizzati (in seguito PAI) attivati.

Compiti del monitore di sport	<p>Art. 74</p> <p>I monitori di sport organizzano, animano e conducono tutte le attività sportive previste nella scuola fuori sede, nel rispetto delle regole e delle direttive emanate dalla direzione dell'istituto e dal DECS, collaborando con i DT nel caso di sospensione delle attività giornaliere.</p>
Su iniziativa del docente titolare	<p>Art. 75</p> <p>Pure il docente titolare può organizzare attività fuori sede per la durata di due o più giorni, previa presentazione di un progetto pedagogico che dovrà essere autorizzato dalla direzione dell'istituto e approvato dall'ispettore scolastico e dalla delegazione scolastica.</p>

Sezione C: Uscite di studio

Finalità	<p>Art. 76</p> <p>¹ Le uscite di studio devono connotarsi come momenti educativi e socializzanti, finalizzati all'arricchimento del programma annuale.</p> <p>² Per le uscite di studio fanno stato le norme concernenti l'organizzazione delle attività ginnico-sportive di EF emanate dal DECS, dal CISCo e dalla direzione dell'istituto.</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO 2: NORME PER GLI ALLIEVI

(LS, da art. 56 ad art. 58)

Sezione A: Diritti e doveri

Diritti

a. Ambiente educativo	<p>Art.77</p> <p>Gli allievi, nelle forme e nelle modalità adatte alla loro età, hanno diritto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> frequentare le SI e le SE gratuitamente (LS, art. 7 cpv. 1); crescere in un ambiente sereno, tollerante, rispettoso e stimolante; ricevere fiducia, considerazione e ascolto; essere considerati attori del loro apprendimento, coinvolti nella definizione degli obiettivi, nel rispetto dei loro bisogni, capacità e ritmi; essere stimolati nel desiderio di apprendere e di agire con un sempre maggior grado di autonomia e autovalutazione; avere sia a casa che a scuola un carico di lavoro commisurato alle loro possibilità; poter beneficiare dei servizi speciali a dipendenza dei bisogni, delle offerte particolari dell'istituto e a dipendenza degli interessi; poter usufruire di sussidi didattici e materiali adatti, per qualità e quantità, al loro sviluppo cognitivo e creativo; avere a disposizione spazi interni ed esterni, strutture e giochi non pericolosi e in perfetto stato, adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche, di ricreazione e del tempo libero.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Ricreazione e uscite in giardino **Art. 78**
Nella SE gli allievi hanno diritto alla ricreazione, momento di svago, di rilassamento e di recupero delle energie mentali. Lo stesso principio è valido per le uscite in giardino nella SI.

c. Comunicazioni **Art. 79**
Gli allievi, nelle forme e nelle modalità adatte alla loro età, hanno diritto di:
a) essere informati sulla loro situazione scolastica;
b) ottenere una valutazione corretta e motivata del loro percorso d'apprendimento;
c) richiedere e ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono.

d. Albo **Art.80**
Gli allievi possono avere a disposizione un albo. Il materiale da esporre deve essere preventivamente visionato dai docenti della sede.

Doveri

a. Comportamento **Art. 81**
¹ Ogni allievo deve tenere un comportamento corretto e deve quindi rispettare:
a) tutte le persone con le quali è a contatto: compagni, docenti, OE e personale dei servizi;
b) gli ambienti scolastici interni ed esterni e le rispettive attrezzature;
c) il proprio materiale e quello d'uso comune.

² Quali forme di rispetto nei confronti della comunità vanno intese:

- a) l'uso di un linguaggio corretto e appropriato;
- b) la cura dell'aspetto e dell'igiene personale;
- c) l'utilizzo di un abbigliamento confacente a un ambito educativo.

³ In caso di manchevolezze, il docente richiede la collaborazione dei genitori e, in situazioni più gravi, informa la Direzione dell'Istituto.

b. Frequenza **Art. 82**
Ogni allievo è tenuto a frequentare la scuola nella sede dell'istituto in cui è stato assegnato e a rispettare:
a) il calendario scolastico stabilito dal DECS;
b) l'orario scolastico con puntualità.

c. Impegno **Art. 83**
Ogni allievo è tenuto a partecipare all'attività scolastica con impegno, serietà, continuità e puntualità nella consegna dei lavori, dei documenti o di altro materiale.

d. Arrivo e partenza **Art. 84**
¹ Gli allievi accedono all'interno dell'edificio scolastico durante il momento dell'ingresso che precede l'inizio delle lezioni e lo lasciano dopo il termine delle stesse. Allievi impegnati in attività particolari, quali il doposcuola o la refezione, possono rimanere presso la sede ed usufruire dei locali adibiti allo scopo.

² Ogni sede ha la facoltà di stabilire delle regole specifiche e adeguate alle proprie esigenze, previa autorizzazione della direzione dell'istituto.

- Art. 85**
- e. **Spostamenti** Gli spostamenti all'interno e all'esterno delle sedi devono avvenire nel rispetto delle persone e delle infrastrutture.
- Art. 86**
- f. **Ricreazioni e uscite in giardino** Le ricreazioni e le uscite in giardino sono un momento di libertà da gestire autonomamente nel rispetto delle norme di convivenza civile. Durante le stesse gli allievi devono seguire le disposizioni della sede e sono tenuti a rimanere nelle aree stabilite.
- Art. 87**
- g. **Tragitto casa-scuola** ¹ Il tragitto casa-scuola e viceversa sottostà alla responsabilità dei genitori. ² L'istituto declina ogni responsabilità per l'uso di biciclette, monopattini, skate-board, pattini a rotelle e simili lungo il tragitto casa-scuola o viceversa. ³ L'istituto non è tenuto a mettere a disposizione spazi protetti per lo stazionamento dei mezzi. ⁴ Gli allievi della SI devono essere accompagnati dai genitori lungo il tragitto casa-scuola e viceversa. In caso contrario i genitori sono tenuti a informare la direzione dell'istituto mediante l'apposito formulario.
- Art. 88**
- h. **Spuntini** Durante l'orario scolastico, ricreazione e uscite comprese, agli allievi è richiesto il rispetto dei criteri per un'alimentazione sana ed equilibrata e delle disposizioni e dei consigli emanati nell'ambito dell'educazione alla profilassi dentaria.
- Art. 89**
- i. **Attività e oggetti inopportuni e pericolosi** ¹ Gli allievi sono tenuti a seguire le indicazioni dei docenti della sede in merito a giochi o attività che possono risultare pericolosi e/o inopportuni per l'incolumità propria e di altri, o che possono arrecare danni alle cose, come pure ad evitare attività di disturbo al normale svolgimento della vita scolastica. ² All'allievo è richiesto di non portare a scuola giochi ed altri oggetti pericolosi o di disturbo. ³ In caso di ripetute manchevolezze il docente chiede la collaborazione dei genitori e, in situazioni gravi, le segnala alla direzione dell'istituto.
- Art. 90**
- j. **Responsabilità per i danni** Ogni allievo può essere chiamato, tramite i genitori, a coprire le spese relative ai danni da lui causati all'edificio, al mobilio, al materiale didattico, ai giochi e alle attrezzature esterne.

- Art. 91**
 k. **Materiale scolastico personale** Ogni allievo deve avere cura del materiale che gli è fornito gratuitamente dalla scuola e, in caso di perdita o di danneggiamento, i genitori possono essere chiamati alla sostituzione.
- Art. 92**
 l. **Telefono cellulare e apparecchi elettronici**
¹ L'uso del telefono cellulare e di apparecchi elettronici è vietato durante l'orario scolastico, la scuola fuori sede e le uscite di studio.
² In caso di ripetute manchevolezze il docente chiede la collaborazione dei genitori e in situazioni gravi le segnala alla direzione dell'istituto.
- Art. 93**
 m. **Danni o furti** L'istituto declina ogni responsabilità nel caso di danni o furti subiti dagli allievi.

Sezione B: Norme varie

- Art. 94**
 Iscrizioni scolastiche
¹ Le iscrizioni degli allievi alla SI e alla prima classe della SE vanno fatte presso la direzione dell'istituto, secondo le disposizioni cantonali e della direzione dell'istituto.
² L'iscrizione degli allievi che si trasferiscono da altri Comuni, Cantoni o dall'estero, è da effettuarsi per qualsiasi classe, direttamente presso la direzione dell'istituto, che stabilisce l'assegnazione della sede, della classe e della sezione.
- Art. 95**
 Assegnazione alle varie sedi
 La Direzione dell'Istituto stabilisce la sede di frequenza dell'allievo tenendo conto:
 a) del quartiere e/o Comune di residenza;
 b) dell'ordinamento di ogni sede (numero di sezioni, di classi e di allievi);
 c) di eventuali esigenze particolari dell'allievo;
 d) di eventuali esigenze particolari della famiglia, se comprovate.
- Art. 96**
 Formazione delle sezioni
 La formazione delle sezioni SI e delle prime elementari è di competenza della direzione che coadiuvata dal consiglio di direzione, usa i seguenti criteri:
 a) composizione eterogenea delle sezioni, alla ricerca di un certo equilibrio di potenzialità e di situazioni problematiche tra le stesse;
 b) equa distribuzione degli allievi, secondo:
 - la problematicità (allievi seguiti dai servizi interni o esterni o segnalati agli stessi, situazioni di disadattamento, altre situazioni);
 - le modifiche dei tempi di percorrenza (accelerazioni, rallentamenti e ripetizioni);
 - il sesso;
 - la data di nascita;

- la lingua madre;
- la sezione di provenienza;
- le informazioni trasmesse dai docenti degli asili nido, docenti SI, dal SSP, dal medico curante e da altre figure professionali ritenute significative.

Art. 97

Inserimento di nuovi allievi alla SI e alla SE

L'inserimento nelle sezioni e nelle classi di nuovi allievi nel corso dell'anno scolastico è di competenza della Direzione dell'Istituto, sulla base, se del caso, di un accertamento delle conoscenze e delle competenze da parte del SSP. Restano riservate le competenze dell'Ispettore scolastico per gli allievi provenienti dall'estero o da fuori cantone.

CAPITOLO 3: NORME PER I GENITORI

(LS, da art. 41 a art. 44 e da art. 53 a art. 55)

Art. 98

Diritti

I genitori hanno il diritto di:

- a) partecipare, all'entrata nell'istituto, a un incontro informativo prima dell'inizio dell'anno scolastico che ha lo scopo di presentare l'istituto, i suoi principi educativi, i servizi offerti e le principali norme previste dal presente regolamento;
- b) essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- c) essere informati sull'ordinamento dell'istituto;
- d) presentare osservazioni al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- e) proporre istanza d'intervento alle autorità scolastiche contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti o degli OE;
- f) partecipare alla vita dell'istituto, all'assemblea dei genitori e alle riunioni di classe;
- g) richiedere colloqui personali con i DT o, per il loro tramite, con i docenti MS, gli operatori SSP, o altri operatori educativi che seguono il figlio;
- h) conoscere gli obiettivi cognitivi ed educativi, il programma e gli spazi di lavoro;
- i) iscrivere i propri figli ai corsi e servizi facoltativi offerti dall'istituto, secondo le modalità stabilite dalla direzione.

Art. 99

Doveri

I genitori hanno il dovere di:

- a) collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi, adottando modalità specifiche al proprio ruolo;
- b) garantire che i figli frequentino con regolarità e puntualità le lezioni ed eventuali corsi facoltativi ai quali sono iscritti;
- c) impegnarsi affinché i figli lascino la scuola durante l'orario scolastico e lo svolgimento dei corsi facoltativi solo se accompagnati da un familiare; in caso contrario è necessaria la loro autorizzazione scritta.

- In casi particolari decide la direzione dell'istituto. Per la SI valgono le disposizioni annuali del CISCo;
- d) favorire l'adattamento alla vita scolastica;
 - e) far acquisire ai figli un comportamento responsabile negli spostamenti dal luogo dove il bambino risiede (genitori, nonni, famiglie diurne, famiglie affidatarie, istituti e altre figure significative, in seguito domicilio), alla sede scolastica e viceversa;
 - f) informare il docente di situazioni particolari in famiglia che potrebbe richiedere attenzione e sensibilità;
 - g) garantire le adeguate condizioni d'igiene e adottare comportamenti a tutela della salute;
 - h) segnalare immediatamente malattie contagiose o pediculosi;
 - i) giustificare immediatamente tutte le assenze dalla scuola, al DT, secondo le disposizioni d'inizio anno scolastico e del medico scolastico (RA L SI-SE, art. 8);
 - j) presentare un certificato medico secondo le disposizioni delle direttive concernenti l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole del 11 giugno 2007 dell'Ufficio del medico cantonale;
 - k) inoltrare una giustificazione scritta alla direzione dell'istituto per deroghe al calendario scolastico o per assenze eccezionali e motivate;
 - l) presentare al docente titolare una giustificazione scritta per la dispensa dalle lezioni di EF, dalle giornate sportive e dalle uscite;
 - m) inoltrare una giustificazione scritta alla direzione dell'istituto per la dispensa dalla scuola fuori sede;
 - n) attenersi alle disposizioni emanate dalla direzione dell'istituto, dal comprensorio e dalla sede;
 - o) impegnarsi a partecipare agli incontri d'inizio scolarità, a quelli d'inizio anno scolastico, ai colloqui personali e ad altri incontri.

CAPITOLO 4: ALTRE NORME

Orario scolastico	<p>Art. 100</p> <p>Gli orari giornalieri di apertura e chiusura delle singole sedi possono essere differenziati secondo le disposizioni della direzione dell'istituto.</p>
Norme assicurative	<p>Art. 101</p> <p>Per le norme assicurative fanno stato le leggi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) legge federale contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981; b) LS, art. 18; c) LORD, art. 57; d) legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici, del 18 dicembre 1996; e) regolamento di applicazione della legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici, del 7 ottobre 1998.
Farmacie	<p>Art. 102</p> <p>¹ Ogni sede e ogni palestra sono dotate di un numero adeguato di farmacie rifornite secondo le disposizioni del medico cantonale e periodicamente</p>

aggiornate da un responsabile incaricato dalla sede. I docenti sono tenuti ad avvisarlo nel caso manchi un prodotto o sia da sostituire.

² In sede deve essere presente un numero sufficiente di farmacie portatili per le passeggiate o le uscite di studio.

³ Le farmacie di sede e delle palestre sono ad uso esclusivo dei docenti e degli operatori dell'istituto.

Art. 103

Divieto di fumare

In tutte le sedi scolastiche, compresi i relativi spazi all'aperto, è vietato fumare fuori dallo spazio appositamente designato.

Ogni sede deve identificare uno spazio apposito che va segnalato alla direzione.

Art. 104

Attività sportive

¹ La direzione dell'istituto promuove per la SE delle attività sportive nell'ambito del programma di EF, utilizzando di regola, le infrastrutture comunali.

² Le lezioni sono condotte dal docente EF e, laddove occorre, da un docente abilitato; il docente titolare si occupa della sorveglianza negli spogliatoi e negli spostamenti.

³ La direzione dell'istituto, se possibile, mette a disposizione dei docenti SI le infrastrutture sportive per attività che rientrano nell'ambito della programmazione annuale.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

Art 105

Procedura d'approvazione del regolamento

Ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 del presente regolamento, lo stesso è adottato dal collegio d'istituto; a tale scopo il progetto di regolamento viene trasmesso ai membri del collegio trenta giorni prima della seduta.

Art. 106

Abrogazione di altri regolamenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi norma precedente o in contrasto con i contenuti dello stesso.

Art. 107

Regolamento d'Istituto e altre leggi e regolamenti

Per tutto quanto non menzionato nel presente regolamento fanno stato le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti la scuola.

Art. 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Adottato dal collegio d'Istituto il 2 dicembre 2019

Preavvisato dall'ispettore scolastico del III circondario il 27 agosto 2019

Approvato dalla delegazione consortile il 12 dicembre 2019